

Codice A1817B

D.D. 3 aprile 2020, n. 934

**Autorizzazione idraulica n. 82/20 per la realizzazione di un attraversamento aereo del Rio Fiorina con passerella pedonale (tipo ponte nepalese) al confine tra i Comuni di Trontano e Cossogno (VB). Richiedente: Ente Parco Nazionale della Val Grande**



**ATTO N. DD-A18 934**

**DEL 03/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n. 82/20 per la realizzazione di un attraversamento aereo del Rio Fiorina con passerella pedonale (tipo ponte nepalese) al confine tra i Comuni di Trontano e Cossogno (VB).

Richiedente: Ente Parco Nazionale della Val Grande

Premesso che:

con nota ns. prot. n. 4510 del 03/02/2020 l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo del Rio Fiorina con passerella pedonale (tipo ponte nepalese), al confine tra i Comuni di Trontano e Cossogno (VB);

poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Rio Fiorina è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, successivamente aggiornati e integrati con note ns. prot. n. 14845 del 23/03/2020 e n. 16104 del 30/03/2020, a firma dell'Ing. Stefano Filippi, del dott. Geol. Giovanni Capulli e del dott. For. Gianni Canale in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi;

con Determinazione Dirigenziale del Direttore n. 196 del 20/07/2018, l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha approvato il progetto definitivo degli interventi in oggetto;

dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Fiorina;

questo Settore procederà al rilascio della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- la L.R. 37/2006;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Ente Parco Nazionale della Val Grande alla realizzazione dell'attraversamento aereo del rio Fiorina con passerella pedonale nella posizione e secondo le modalità indicate negli elaborati grafici allegati all'istanza ns. prot. n. 4510 del 03/02/2020 e successive note integrative ns. prot. n. 14845 del 23/03/2020 e n. 16104 del 30/03/2020, che vengono restituiti al richiedente in formato elettronico controfirmato digitalmente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente  
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'